RIORDINO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Art. 46

Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni

Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Versione in vigore dal 9 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del servizio nazionale della riscossione
Estremi	Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Capo	IV — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-112-1999/art-46-principio-di-legalita-ed-altri-principi-generali-in-tema-di-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it